



COMUNE DI AZZONE

Provincia di Bergamo

Piazza Caduti e Dispersi n.1 – c.a.p. 24020

tel. 0346/54001 - fax 0346 /53777

e-mail: info@comune.azzone.bg.it

C.F. e P.I. 00579440165

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 22-05-2020

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5 D.L. N. 18/2020).

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| COTTI COMETTI MIRELLA | P | MARTINI CLARA | P |
| MORELLI ANDREA | P | LENZI PIETRO | P |
| BETTONI DANIELE | P | CARIZZONI ELISABETTA | P |
| GHESA GIOVANNI | A | LENZI LUCA | P |
| TONTINI DAVIDE | P | | |

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor COTTI COMETTI MIRELLA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor AGRO' MARCO GIUSEPPE.

| | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|
| Soggetta a controllo | N | Immediatamente eseguibile | S |
|----------------------|---|---------------------------|---|

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
f.to AGRO' MARCO GIUSEPPE

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
f.to PIETRO NOVELLI

La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità di videoconferenza ai sensi del Decreto del Sindaco n.3 del 18.05.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- **il comma 654-bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- **il comma 653**, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*
- **il comma 683**, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: *“5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi*

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 11/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

Preso atto che:

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti

integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

2. di quantificare in € 40.400,00. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Presidente
f.to COTTI COMETTI MIRELLA

Il Segretario
f.to AGRO' MARCO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 1° comma del D.Lgs. n.267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 25-05-2020 al giorno 09-06-2020.

Azzone, li 25-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AGRO' MARCO GIUSEPPE

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-05-2020. Ove non dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio di questo Comune senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AGRO' MARCO

Riproduzione cartacea di documento informatico, regolarmente firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 235/2010.

IL SEGRETARIO COMUNALE
AGRO' MARCO GIUSEPPE

Allegato A)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

| Tariffa di riferimento per le utenze domestiche | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--|----------------------|--------------------------|
| Tariffa utenza domestica | | mq | KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa) | Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i> | KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile) | <i>Tariffa fissa</i> | <i>Tariffa variabile</i> |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE | 19.176,00 | 0,84 | 117,00 | 1,00 | 0,188179 | 44,238221 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI | 25.067,00 | 0,98 | 186,00 | 1,40 | 0,219543 | 61,933509 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI | 4.927,00 | 1,08 | 28,00 | 1,80 | 0,241945 | 79,628798 |
| 1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI | 5.501,00 | 1,16 | 28,00 | 2,20 | 0,259867 | 97,324086 |
| 1 .5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI | 172,00 | 1,24 | 2,00 | 2,90 | 0,277789 | 128,290841 |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-BLOCCATA IN TR | 1.538,00 | 0,84 | 19,00 | 1,00 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-BLOCCATA IN TR | 1.420,00 | 0,98 | 23,00 | 1,40 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-BLOCCATA IN TR | 232,00 | 1,08 | 1,00 | 1,80 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI- SUP. 500 M PUNTO RACCOLTA | 182,00 | 0,46 | 1,00 | 0,88 | 0,103946 | 38,929634 |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-CASCINE | 255,00 | 0,84 | 1,00 | 0,50 | 0,188179 | 22,119110 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-CASCINE | 664,00 | 0,98 | 5,00 | 0,70 | 0,219543 | 30,966754 |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-BLOCCATA IN TR | 585,00 | 0,84 | 5,00 | 1,00 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-BLOCCATA IN TR | 937,00 | 0,98 | 7,00 | 1,40 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-BLOCCATA IN TR | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,80 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 193,00 | 0,97 | 1,00 | 1,62 | 0,217750 | 71,665918 |

Allegato B)**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

| Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche | | | | | | |
|---|--|----------|---|--|----------------------|--------------------------|
| Tariffa utenza non domestica | | mq | KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa) | KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile) | <i>Tariffa fissa</i> | <i>Tariffa variabile</i> |
| 2 .2 | CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI | 807,00 | 0,67 | 5,51 | 0,209136 | 0,387303 |
| 2 .8 | UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI | 905,00 | 1,00 | 8,21 | 0,312144 | 0,577089 |
| 2 .9 | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO | 0,00 | 0,55 | 4,50 | 0,000000 | 0,000000 |
| 2 .12 | ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA | 493,00 | 0,72 | 5,90 | 0,224743 | 0,414717 |
| 2 .13 | CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO | 393,00 | 0,92 | 7,55 | 0,287172 | 0,530697 |
| 2 .15 | ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 7.125,00 | 0,55 | 4,50 | 0,171679 | 0,316309 |
| 2 .17 | BAR,CAFFE',PASTICCERIA | 175,00 | 3,64 | 29,82 | 1,136204 | 2,096078 |
| 2 .19 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | 111,00 | 1,54 | 12,59 | 0,480702 | 0,884964 |
| 2 .9 | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO- BLOCCATA IN TR | 10,00 | 0,55 | 4,50 | 0,000000 | 0,000000 |